COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi

(I testi in lingua tedesca e in lingua francese sono i soli facenti fede)

(74/97/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969 [1], concernente il regime dei prezzi minimi, modificata da ultimo dalla decisione del 17 dicembre 1973 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che con la summenzionata decisione il Consiglio ha autorizzato, fino alla messa in applicazione delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti in oggetto e al più tardi fino al 31 dicembre 1974, la riscossione di tasse di compensazione all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri, da una parte, di tuberi seme di patate in Francia e, dall'altra, di aceti commestibili e di loro succedanei commestibili ad eccezione degli aceti commestibili di vino in Germania;

considerando che, dietro loro richiesta, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono state autorizzate, con decisioni della Commissione del 19 e 21 dicembre 1973, in base all'articolo 26 del trattato, a continuare a rinviare, fino alla messa in applicazione delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti in oggetto e al più tardi fino al 31 dicembre 1974, la riduzione dei dazi da effettuare in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3;

considerando che in tali condizioni e data la soddisfacente evoluzione degli scambi intracomunitari dei prodotti in oggetto tenuto conto delle circostanze, è opportuno mantenere i tassi minimi ai livelli presi in considerazione dalla decisione della Commissione del 29 dicembre 1972 che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le aliquote delle tasse di compensazione che la Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969 concernente il regime dei prezzi minimi sono fissate nell'allegato A. Tali aliquote sono applicabili soltanto nei casi in cui la Germania usufruisca per l'80 % almeno dell'autorizzazione concessa con la decisione della Commissione del 19 dicembre 1973 di continuare a rinviare l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti in oggetto.

2. Le aliquote delle tasse di compensazione che la Repubblica francese è autorizzata a riscuotere a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969 concernente il regime dei prezzi minimi sono fissate nell'allegato B. Tali aliquote sono applicabili soltanto nei casi in cui la Francia usufruisca totalmente per i prodotti in oggetto dell'autorizzazione concessa con la decisione della Commissione del 21 dicembre 1973 di continuare a rinviare l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti in oggetto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
[2] GU n. L 360 del 29. 12. 1973, pag. 65.
[3] GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 58.

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota della tassa DM/hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :	
	B. altri, presentati in recipienti contenenti :	
	I. due litri o meno	23,04
	II. più di due litri	14,04

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	% del valore in dogana
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	A. Patate :	
	I. da semina (a) :	
	— nel quadro del contingente	1,25
	— altre	5,95

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.